

## ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il testo di riferimento è rappresentato dal **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** (di seguito Decreto) recante “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione”, così come modificato da interventi successivi ed in particolare dal **D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151**.

Verranno qui illustrati i tratti essenziali della disciplina, con l’avvertenza che, per farne corretta applicazione, è però assolutamente necessario un suo esame analitico.

Va subito detto che l’art. 64, lett. d), del Decreto prevede l’abrogazione del **D.Lgs. n. 56/04** e dei **relativi regolamenti di attuazione** (e pertanto, per quanto riguarda gli avvocati, del D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, e del provvedimento dell’U.I.C. del 24 febbraio 2006).

Appare trattarsi tuttavia di una norma di solo apparente semplificazione, dal momento che il successivo art. 66, primo comma, prevede che le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Decreto.

Sul punto era intervenuta la circolare del 18 dicembre 2007, prot. n. 125367, della Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sostanza affermando, quanto agli avvocati, che, a parte alcune norme espressamente individuate come incompatibili con il Decreto, le altre disposizioni portate dal D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, e dal provvedimento dell’U.I.C. del 24 febbraio 2006 dovevano ritenersi compatibili con il Decreto.

La conseguenza pratica di ciò risulta essere che, al di là della formale abrogazione, occorre ora misurarsi con più testi normativi e regolamentari, da coordinare tra di loro.

Passando al testo del Decreto, l’art. 2 dà le **definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai fini del Decreto**.

In generale il Decreto (art. 3) onera i destinatari degli obblighi dell’adozione di **misure proporzionali al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione, nella sostanza prevedendo un criterio di adeguamento di sistemi e procedure e della loro applicazione alle caratteristiche dell’attività ed alle dimensioni dei destinatari degli obblighi. Precisa che i destinatari degli obblighi vi adempiono avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito dell’attività istituzionale o professionale.

Prima di trattare dei singoli obblighi, il Decreto (art. 12) si preoccupa di precisare i **limiti di applicazione** degli stessi e così, quanto **agli avvocati**:

- a) prevedendone l’applicazione solo nel caso di compimento, in nome o per conto dei clienti, di qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, e di assistenza nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni [1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi];

- b) escludendo l'obbligo di segnalazione per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Il titolo II del Decreto si occupa dei **singoli obblighi**, espressamente così indicati: (i) obblighi di adeguata verifica della clientela; (ii) obblighi di registrazione; (iii) obblighi di segnalazione.

I primi due vanno dunque a sostituire quelli che il D.M. n. 141/06 qualificava obblighi di identificazione e di conservazione, ma, come sopra si è detto, nonostante la diversità sostanziale implicata, come ora si vedrà, dall'obbligo di adeguata verifica della clientela, l'insoddisfacente incompiutezza del sistema transitorio risulta lasciare aperta la necessità di continuare a riferirsi, per le modalità esecutive degli obblighi, anche al D.M. n. 141/06 ed al Provvedimento dell'U.I.C. sopra ricordato (si legge, a pag. 7 della Circolare del 18 dicembre 2007 sopra ricordata: *"tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell'art. 18 del Decreto sono immediatamente applicabili; ne consegue che gli adempimenti d'identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere integrati con i nuovi adempimenti previsti nel Titolo II, Capo I, del Decreto"*).

Gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** sono limitati (art. 16) ai casi di prestazioni professionali che superano, secondo i criteri indicati nella norma, la soglia di 15.000 euro o che concernono operazioni di valore indeterminabile, o, ancora, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati in precedenza ottenuti ai fini dell'identificazione.

Verificare adeguatamente la clientela significa (art. 18):

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo [definito all'art. 1, lett. u), del Decreto quale la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al Decreto] e verificarne l'identità (l'art. 2 dell'Allegato tecnico al Decreto prevede, tra l'altro, che per titolare effettivo nel caso di società si intende nella sostanza colui o coloro che possiedono o controllino direttamente o indirettamente una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore – salvo che in determinati casi, tra i quali quello delle società quotate su un mercato regolamentato –, ritenendosi soddisfatto tale criterio ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale);
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Per modalità e tempi dell'identificazione e della verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo si rinvia all'art. 19, norma che precisa, tra l'altro, che l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo impone, per persone giuridiche, *trusts* e soggetti analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura

di proprietà e di controllo del cliente. L'art. 19 prevede altresì che il controllo costante implica la verifica che le transazioni concluse durante il rapporto siano compatibili con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati documenti, dati o informazioni detenute.

Lo stesso art. 19 prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze possa adottare disposizioni attuative di quanto previsto nello stesso art. 19, il che – alla luce dell'art. 66, primo comma, sopra ricordato – comporta che a tempo indefinito (essendo, quella dell'adozione di disposizioni attuative, una mera facoltà) gli avvocati debbano continuare ad applicare le norme (solo formalmente) abrogate di cui al D.M. n. 141/06 ed al Provvedimento dell'U.I.C. del 24 febbraio 2006, valutando quali di esse siano compatibili con il nuovo assetto normativo.

Il che rende ancora più gravosi i compiti di adeguata verifica della clientela introdotti con il Decreto, che costituiscono, come emerge anche da quanto ora si aggiungerà, un rilevante appesantimento dell'attività professionale.

L'art. 20 prevede (tra l'altro) che gli avvocati devono essere in grado di dimostrare agli Ordini che la portata delle misure adottate è adeguata al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la valutazione di tale rischio dovendo avvenire anche in considerazione di indici quali, tra gli altri, l'area geografica di residenza o della sede del cliente o della controparte, la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività del cliente, l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

L'art. 22 stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica dei clienti si applicano a tutti i nuovi clienti e che per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.

L'art. 23 prevede in linea generale che se i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela non sono in grado di rispettare quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 18, non possono instaurare il rapporto ovvero devono porvi fine e valutare se effettuare una segnalazione. Prevede altresì che (tra l'altro) gli avvocati non siano obbligati ad applicare tale norma nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o della difesa o rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Tale ultima previsione, nell'introdurre un'eccezione (tra l'altro) per la materia giudiziale alla regola secondo la quale l'impossibilità di rispettare (alcuni de)gli obblighi di adeguata verifica obbliga a non instaurare o ad interrompere il rapporto, parrebbe presupporre che gli obblighi in questione si applichino, per gli avvocati, anche nella materia giudiziale, quanto meno nella misura in cui essa sia compatibile con i sopra ricordati limiti di cui all'art. 12.

Il Decreto prevede poi **obblighi di adeguata verifica della clientela semplificati e rafforzati**.

I primi (artt. da 25 a 27) ricorrono in particolari circostanze (ad esempio: il cliente è un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva); in tali casi vanno comunque raccolte informazioni sufficienti per stabilire se il cliente si trovi nelle condizioni che legittimano l'applicazione degli obblighi semplificati.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi dell'art. 25 non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

Gli obblighi rafforzati (art. 28) ricorrono nei casi di rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi espressamente previsti, quali: (i) l'assenza fisica del cliente (che impone particolari accorgimenti – tra i quali quello di assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione avvenga tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio –), a meno che non si versi in particolari casi, quali, tra gli altri, la già avvenuta identificazione in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni siano aggiornate, o la circostanza che i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da documenti qualificati, espressamente indicati; (ii) le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o extracomunitario (che impongono, tra l'altro, di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione).

In taluni casi, espressamente previsti, al dichiarato fine di evitare il ripetersi di procedure di cui all'art. 18, lettere a), b) e c), è possibile fare affidamento sull'**assolvimento degli obblighi di adeguata verifica effettuato da terzi**, pur restando, la relativa responsabilità, in carico ai destinatari degli obblighi che fanno ricorso ai terzi (artt. da 29 a 35).

Il secondo obbligo è l'**obbligo di registrazione, al quale si accompagna quello di conservazione**.

Va premesso che gli artt. da 36 a 40 del Decreto, e perciò anche gli obblighi in questione, non si applicano nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25.

L'obbligo di registrazione concerne (art. 36, secondo comma) determinate informazioni, espressamente indicate, relative al cliente, al titolare effettivo ed alle caratteristiche della prestazione (quali, tra l'altro, i mezzi di pagamento), salvo quanto si indicherà in relazione al tipo di registro (informatico o cartaceo) adottato; la registrazione va fatta tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale

L'obbligo di conservazione concerne (art. 36, primo e secondo comma): (i) le informazioni oggetto di registrazione di cui ora si è detto, per dieci anni; (ii) quanto agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; (iii) quanto all'attività professionale svolta, le scritture e le registrazioni (consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari), per dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'art. 36 prevede che dati e informazioni registrate in base all'obbligo in esame siano utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

Per la registrazione può essere utilizzato un archivio informatico ovvero un registro cartaceo (art. 38).

Rinviando per il resto all'art. 38, si rileva che dalla lettura dello stesso pare evincersi che nel registro informatico vada annotato quanto sopra indicato con riferimento all'art. 36, mentre in quello cartaceo (che in effetti viene definito "registro della clientela a fini antiriciclaggio") vadano conservati i dati identificativi del cliente [di cui all'art. 1, comma 2, lett. g) del Decreto], mentre la documentazione e gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il terzo obbligo è l'**obbligo di segnalazione**.

L'art. 41 prevede che la segnalazione vada inviata da chi sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Aggiunge che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Prevede che il contenuto delle segnalazioni venga definito dalla Uif con proprie istruzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. *e-bis*) del Decreto.

Con Decreto 16 aprile 2010 il Ministero di Giustizia ha determinato gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.<sup>1</sup>

Nello stabilire che la segnalazione va effettuata senza ritardo e ove possibile prima del compimento dell'operazione, l'art. 41 precisa che occorre astenersi dal compiere l'operazione finché la segnalazione non è avvenuta, a meno che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Va segnalato che l'art. 23, che tratta – come si è visto sopra – dell'obbligo di astensione qualora i soggetti tenuti non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, lettera a), b) e c), prevede altresì che, prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al Decreto si astengano dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo; aggiunge che nei casi in cui l'astensione non sia possibile, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41.

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. da 41 a 48 del Decreto non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 41, comma 6).

---

<sup>1</sup> L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva; il decreto è riportato in calce a queste note.

L'art. 43 prevede che la segnalazione vada fatta all'Uif, ovvero agli ordini professionali individuati con decreto interministeriale, i quali la inoltrano senza ritardo all'Uif, priva del nominativo del segnalante.

L'art. 45 prevede, tra l'altro, garanzie di riservatezza per il segnalante, anche stabilendo che l'identità di questi non sia menzionata nel caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 cod. proc. pen., ma subito dopo aggiungendo che l'identità delle persone fisiche possa essere rivelata quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

L'art. 46 prevede, tra l'altro: che i soggetti obbligati alla segnalazione e coloro che ne siano comunque a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al di fuori dei casi previsti dal Decreto; che i soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; che la comunicazione può avvenire tra i professionisti contemplati dal Decreto che facciano parte della stessa associazione professionale (in qualità di dipendenti o collaboratori, aggiunge il quinto comma dell'art. 46), con particolari previsioni per il caso in cui questi siano situati in Paesi terzi.

Anche la comunicazione dell'eventuale archiviazione della segnalazione risulta sottoposta agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'art. 46, commi 1 e 3 (art. 48).

Per completezza si segnala che gli art. da 49 a 51 prevedono  **misure ulteriori**.

Alcune di quelle dell'art. 49 sono le seguenti: (i) il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (Decreto Legge 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010), anche se effettuato con pagamenti artificialmente frazionati (potendo, il trasferimento, avvenire per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.); (ii) la previsione che i moduli di assegni bancari e postali vengano rilasciati con la clausola di non trasferibilità, salva la possibilità di richiedere per iscritto il rilascio di assegni bancari e postali in forma libera; (iii) la previsione che gli assegni bancari e postali emessi per importi non inferiori a 5.000 euro rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; (iv) la previsione che gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari vengano emessi con l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, salva la possibilità di richiedere per iscritto l'emissione senza tale clausola per quelli di importo inferiore a 5.000 euro; (v) la previsione che i soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'art. 7, sesto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possano chiedere alle banche ed a Poste Italiane i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso e che la documentazione inerente i dati in questione costituisca prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.; (vi) la previsione che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore debba essere inferiore a 5.000 euro); (vii) l'obbligo del cedente, nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di comunicare entro 30 giorni alla banca o a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

Quanto alle  **sanzioni**, quelle penali concernono, tra l'altro, la violazione degli obblighi di identificazione, l'omissione o la tardiva o incompleta registrazione, l'assolvimento degli obblighi di

identificazione e di registrazione con mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la violazione di taluni divieti di comunicazione.

Il Decreto ritaglia un ruolo incisivo anche per gli **Ordini**, tra l'altro prevedendo: che siano interlocutori del Comitato di sicurezza finanziaria [art. 5, comma 3, lettera b)]; che promuovano e controllino l'osservanza, da parte degli iscritti, degli obblighi di cui al Decreto, essendo soggetti, in relazione a tale attività di promozione e controllo, all'alta vigilanza del Ministero della Giustizia (art. 8, primo comma); che le informazioni in loro possesso relative all'attuazione del Decreto siano coperte dal segreto d'ufficio, salve le eccezioni previste e salva altresì l'inopponibilità del segreto all'autorità giudiziaria quanto le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (art. 9, primo comma); che siano tenuti a fornire all'Uif le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste (art. 9, quinto comma); che, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, informino l'Uif delle ipotesi di violazione del Decreto che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti di iscritti (art. 9, sesto comma); che siano sentiti dal Ministero della Giustizia circa l'adozione di disposizioni applicative delle modalità di registrazione (art. 38, settimo comma); che siano possibile tramite per l'inoltro delle segnalazioni ed in tale caso custodi dei nominativi dei segnalanti per le finalità di cui all'art. 45, terzo comma (art. 43); che siano obbligati, a tale proposito, all'adozione di adeguate misure per assicurare la massima riservatezza circa i nominativi dei segnalanti (art. 45, secondo comma); che siano tenuti a fornire le ulteriori informazioni richieste da Uif, Guardia di finanza e Dia per l'analisi o l'approfondimento investigativo della segnalazione, nel caso in cui quest'ultima sia stata inoltrata dall'Ordine [art. 45, terzo comma, lett. b)]; che nello stesso caso siano destinatari degli eventuali flussi di ritorno delle informazioni (art. 48, primo comma); che siano tenuti alla formazione del personale e dei collaboratori (art. 54).

A tale ultimo proposito, circa la **formazione del personale**, l'art. 54 prevede, tra l'altro, che destinatari degli obblighi e ordini adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione del Decreto, che le modalità attuative di tali misure siano individuate dagli ordini, che le misure comprendano programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

- Ministero della Giustizia-

Decreto ministeriale del 16 aprile 2010 - Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2010, n. 101

**Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.**

#### **Allegato 1 : [Elenco dei principali indicatori di anomalia]**

##### **A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:**

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.

2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.

3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.

4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista - che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.

6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.

7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;

- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede

legale nei predetti paesi;

- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;

- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;

- ricezione e/o trasferimento di fondi.



## **B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:**

8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

8.1. Consulenza per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante.

8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente.

8.3. Richiesta di consulenza per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate a un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute.

8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.

8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.

9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.

9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.

9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

### **C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:**

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.

11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti.

12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.

14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

**D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:**

15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.

15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.

15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.

15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

15.5. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.

16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

**E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:**

17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.

21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

**F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:**

23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.

26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulativi.

## **Allegato 2 : [Principi e indicazioni generali riguardanti l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette]**

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

### 1. Principi generali

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette i professionisti devono far riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, diversa da quella prevista dall'art. 648 bis del codice penale.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

I professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i professionisti si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo

Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; non comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti e per i loro collaboratori, che siano professionisti abilitati. Essi stessi o dipendenti, salvo che siano state poste in essere in malafede e per finalità contrarie a quelle previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.

La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

## 2. L'analisi delle operazioni da segnalare

La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.

Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.

Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

## 3. La sospensione delle operazioni

La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.

Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.

I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

## 4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

I professionisti sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.

L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.

Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono altresì di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione dell'operazione sospetta spetterà alla UIF, in sede di approfondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.

Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

#### 5. La procedura di segnalazione

Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti - in particolare se operanti nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.

Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità.

Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità della professione svolta e delle dimensioni organizzative e operative.

Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

#### 6. La tutela della riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

I professionisti adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.

Gli ordini professionali abilitati a ricevere la segnalazione provvedono a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione, ovvero a quei professionisti ai quali la segnalazione è direttamente collegata, tramite l'ordine professionale competente.

Allo scopo di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della UIF in sede di analisi finanziaria nonché da parte del NSPV della Guardia di finanza e della DIA nell'ambito delle indagini investigative il nominativo del segnalante viene custodito dagli ordini stessi.

Nel caso in cui il professionista non si avvalga dell'ordine professionale, la segnalazione viene integralmente trasmessa alla UIF e le informazioni sono richieste dalla UIF o dagli Organi investigativi direttamente al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la tutela della riservatezza.

L'identità del professionista che ha effettuato la segnalazione può essere rivelata solo qualora l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente.

## 7. Flusso di ritorno

La UIF comunica l'avvenuta archiviazione della segnalazione, a seconda dei casi, tramite gli ordini professionali ovvero direttamente ai professionisti segnalanti.

Appositi accordi tra la UIF e gli ordini professionali regolano la gestione del flusso di ritorno delle informazioni provenienti dalla UIF e rivolte al segnalante e la conservazione di dati e atti che i professionisti devono tenere a disposizione della UIF, per la relativa attività di analisi finanziaria.

Anche il flusso informativo di ritorno è sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente sanzionato.

## 8. Formazione

I professionisti adottano misure di formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

A tal fine, gli Ordini professionali, che individuano le modalità attuative delle misure di formazione, contribuiscono alla diffusione della conoscenza della normativa antiriciclaggio e veicolano indicazioni di nuove strategie e prassi applicative di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dalla UIF ai propri iscritti. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.